

L'imu nel caso del comodato concesso ai parenti

Autore: Redazione

In: Diritto tributario

di Enzo Cuzzola e Francesco Cuzzola

Il comodato concesso ai parenti può godere della **riduzione del 50%** della base imponibile se ricorrono, contestualmente, una serie di condizioni precise.

L'immobile concesso in comodato:

- non deve appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- deve rappresentare l'abitazione principale del comodatario.

Per quanto riguarda la persona del comodatario, egli deve:

- essere parente in linea retta entro primo grado, ossia il rapporto deve essere padre-figlio;
- utilizzare l'immobile come abitazione principale.

Per quanto riguarda il comodante, invece, è necessario che egli:

- possieda un solo immobile in Italia o un secondo immobile adibito a propria abitazione principale (ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il contratto, inoltre, **deve essere registrato** (sebbene l'agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto e non da quella di registrazione); tale obbligo deve essere assolto entro 20 giorni dalla stipula ed è soggetto:

- al pagamento dell'imposta di registro pari a 200 euro;
- al pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro ogni 4 facciate e, comunque, ogni 100 righe. **Continua a leggere**

Per approfondire, leggi [La differenza tra comodato e donazione indiretta](#)

<https://www.diritto.it/limu-nel-caso-del-comodato-concesso-ai-parenti/>